

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 22/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 30.6.2008, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 63.720,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 531,00 ciascuna.
2. Successivamente, con mese di riferimento dicembre 2013, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 64. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente l'importo di € 140,00 a titolo di "rimborso commissioni di gestione".
3. Con ricorso presentato in data 12.2.2016, preceduto da reclamo dell'11.11.2015, parte ricorrente contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri commissionali e delle spese assicurative pagati e non goduti per una somma pari a € 5.481,96 (di cui € 2.327,57 per rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, e € 3.154,39 per rimborso *pro quota* delle spese assicurative) oltre agli interessi legali e al rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in € 540,80.

4. Con controdeduzioni in data 18.3.2016 parte resistente eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli oneri assicurativi. Chiede in via principale il rigetto del ricorso stante l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dello stesso e, in via subordinata, l'accoglimento del ricorso limitatamente ai costi aventi natura *recurring*, determinando l'importo eventualmente rimborsabile in favore della ricorrente in via equitativa e secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente



(v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).

5. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, devono essere restituite dall'intermediario le seguenti somme:

rate pagate	64	rate residue	56	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni per l'intermediario</i>				5.287,67	2.467,58	140,00	2.327,58
<i>oneri assicurativi</i>				6.759,42	3.154,40		3.154,40
Totale							5.481,98

In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), la domanda del ricorrente può essere tuttavia accolta soltanto nei limiti del *petitum*.

6. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale è inammissibile in quanto non proposta nel reclamo, condizione necessaria trattandosi di voce autonoma rispetto alla domanda principale.

7. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 5.481,96 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA